



STATUTO

Approvato dall'Assemblea del 7 dicembre 2018

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

E' costituito presso l'Unione Industriale della Provincia di Torino il Gruppo Sanità.

ARTICOLO 2 - SCOPI

- 1 - Il Gruppo, che esclude dalla sua attività ogni fine di lucro, ha per oggetto specifico la promozione, la tutela e la difesa nei campi economico, sindacale, sociale e tecnico delle aziende associate.
- 2 - In particolare, in armonia con gli scopi previsti dallo Statuto dell'Unione Industriale di Torino, il Gruppo:
 - a) rappresenta l'insieme delle aziende direttamente associate nei confronti di qualsiasi autorità o amministrazione e delle organizzazioni sindacali;
 - b) cura, sia nei confronti degli associati sia dei terzi, l'immagine del Gruppo;
 - c) designa i rappresentanti della categoria presso gli Organismi, le Associazioni e gli Enti, in quanto richiesti od ammessi;
 - d) svolge opera di conciliazione nella eventualità di contrasti di interessi tra le aziende associate e tra le aziende stesse e i terzi;
 - e) assiste e rappresenta le aziende associate nelle trattative e controversie sindacali sia singole che collettive.

ARTICOLO 3 - ESERCIZIO SOCIALE

- 1 - L'esercizio sociale ha inizio con il 1° gennaio ed ha termine con il 31 dicembre di ogni anno.
- 2 - Nel periodo successivo al 31 dicembre e sino alla riunione dell'Assemblea entro il termine previsto dall'art. 10 ed alla relativa approvazione dei rendiconti, la gestione prosegue sulla base della previsione di gestione dell'esercizio precedente.

ARTICOLO 4 - DEGLI ASSOCIATI

Possono far parte del Gruppo, qualunque sia la loro forma costitutiva, le aziende aventi sede legale nel territorio della Città metropolitana di Torino o sede legale in luogo diverso ma che abbiano comunque nel territorio della predetta area attività sussidiarie di filiale o deposito o unità produttive nella provincia di Torino che esercitino attività nei settori:

1. ospedalità privata;
2. strutture ambulatoriali;
3. residenze per anziani e socio-assistenziale;
4. forniture sanitarie.

Possono altresì far parte del Gruppo le Associazioni di Categoria del comparto Sanità con le quali l'Unione Industriale di Torino sigli una Convenzione di rappresentanza¹, purché riconducibili alle quattro tipologie. Tale rappresentanza sarà esercitata in funzione della delega direttamente data dalle Associazioni al Gruppo Sanità dell'Unione Industriale.

¹ In base alla Convenzione, le imprese saranno iscritte all'Unione Industriale in forma collettiva, dove saranno inquadrate in posizione singola, come fossero un singolo associato. Le imprese potranno usufruire, non direttamente ma solo per il tramite la loro Associazione di Categoria, dei servizi riservati alle imprese associate all'Unione Industriale di Torino.

L'ammissione all'Unione Industriale delle aziende dei settori indicati implica automaticamente l'inserimento nel Gruppo.

ARTICOLO 5 - DEGLI ASSOCIATI, ADESIONE, IMPEGNI

- 1 - Le aziende che intendono aderire al Gruppo devono presentare domanda di ammissione all'Unione Industriale di Torino.
- 2 - La domanda di ammissione deve essere corredata dalle indicazioni richieste negli appositi moduli prestampati.
- 3 - Le aziende aderenti sono, inoltre, impegnate ad onorare le disposizioni che saranno emanate dall'Unione Industriale e dalla Confindustria e a fornire al Gruppo tutte le informazioni e notizie che saranno richieste ai fini del raggiungimento degli scopi sociali.

ARTICOLO 6 - DEL VINCOLO ASSOCIATIVO

La durata del vincolo associativo e la sua cessazione sono regolate dalle norme dello Statuto dell'Unione Industriale che prevede: "il rapporto associativo ha durata minima di 2 anni e si intende tacitamente rinnovato, per il biennio successivo, ove non venga data formale disdetta con lettera raccomandata a.r. con preavviso di 3 mesi rispetto alla scadenza del biennio. Agli effetti contributivi l'iscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha luogo la notifica dell'ammissione conseguente alla delibera del Consiglio di Presidenza dell'Unione Industriale".

ARTICOLO 7 - ORGANI DEL GRUPPO

Gli organi del Gruppo sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) i Vicepresidenti;
- d) il Presidente.

ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA ANNUALE

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la generalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto, obbligano tutti gli Associati.

ARTICOLO 9 - PARTECIPANTI E VOTI

- 1 - Hanno diritto di partecipazione all'Assemblea tutte le aziende associate in regola con il versamento dei contributi sociali. Ai fini delle deliberazioni assembleari, i voti attribuiti a ciascun socio sono calcolati in base al contributo versato, sulla base del numero di dipendenti corrispondente (risultante dall'ultimo censimento effettuato), secondo la seguente progressione:

–	fino		a	10 dipendenti	=	1	voto
–	da	11	a	20 dipendenti	=	2	voti
–	da	21	a	50 dipendenti	=	3	voti
–	da	51	a	75 dipendenti	=	4	voti
–	da	76	a	100 dipendenti	=	5	voti

- da 101 a 300 dipendenti = 6 voti
- da 301 a 500 dipendenti = 7 voti
- > 500 = spetta un ulteriore voto per ogni ulteriore numero di 200 dipendenti, includendo le frazioni.

Per case di cura e RSA, la cui delibera contributiva utilizza criteri diversi dal numero di dipendenti, viene ricavato un numero di “dipendenti equivalente” secondo le seguenti modalità:

Case di cura, IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico)

Fino a	50 posti letto	€	4.000,00	quota fissa
da 51 a	100 posti letto	€	62,00	a posto letto
da 101 a	250 posti letto	€	60,00	a posto letto
da 251 a	500 posti letto	€	58,00	a posto letto
da 501 a	1.000 posti letto	€	54,00	a posto letto
oltre	1.000 posti letto	€	52,00	a posto letto

RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali)

Fino a	50 posti letto	€	2.000,00	quota fissa
oltre	50 posti letto	€	35,00	a posto letto

Per “posto letto” per le IRCCS e RSA si intendono i posti letto autorizzati dall’Autorità Sanitaria.

Il contributo totale versato viene diviso per il pro capite del settore (per il Gruppo Sanità, è il pro capite del Gruppo Seti) in modo da ottenere il numero di dipendenti equivalente e, di conseguenza, la fascia di dipendenti ed il relativo numero di voti².

Le quote di contribuzione previste nel presente articolo per case di cura e RSA potranno variare per delibera contributiva approvata dal Consiglio Generale dell’Unione Industriale, senza che ciò costituisca variazione del presente Statuto, ed essere in esso riportate automaticamente.

- 2 - Le Associazioni di Categoria del comparto Sanità con le quali l’Unione Industriale di Torino ha siglato una Convenzione hanno diritto ad 1 voto.
- 3 - E’ ammessa la partecipazione per delega, da rilasciare per iscritto ad altro socio presente; nessun socio, peraltro, può rappresentare per delega più di 2 soci.
- 4 - Il singolo socio può esprimere un numero di voti preferenziali non superiore ai 2/3 del numero dei Consiglieri da eleggere.
- 5 - Alla elezione dei Consiglieri si procede con votazione segreta. In caso di parità di voti, si procede per ballottaggio. In caso di impossibilità del ballottaggio si procede per cooptazione da parte dell’Assemblea che vota a maggioranza semplice.

ARTICOLO 10 - CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

- 1 - L’Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all’anno, nonché in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno ovvero ne facciano richiesta tanti associati che rappresentino un terzo dei voti di cui l’Assemblea dispone.

² Es. se un’azienda X versa 4.000 euro di contributi in base ai posti letto, divido 4.000 euro per il pro capite del Seti (soggetto ad aggiornamento annuale), pari, per il 2018, a 131,39 euro, ottenendo 30,44 che è riconducibile alla fascia dipendenti da 21 a 50 che prevede l’attribuzione di 3 voti.

- 2 - L'avviso di convocazione deve essere diramato almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, del giorno, dell'ora dell'adunanza e l'indicazione dell'ora dell'eventuale seconda convocazione. E' ammesso che la seconda convocazione sia fissata per lo stesso giorno della prima convocazione ad una distanza di tempo non inferiore ad un'ora.
- 3 - In caso di urgenza, la convocazione dell'Assemblea straordinaria può essere diramata con invito da spedire cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

ARTICOLO 11 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

- 1 - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita quando sia presente o rappresentata per delega almeno la metà dei voti disponibili.
- 2 - E' validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e dei rappresentati per delega.
- 3 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Gruppo. In caso di sua assenza è presieduta dal Vicepresidente. In caso di sua assenza è presieduta dal Consigliere uscente più anziano di età, presente all'Assemblea.

ARTICOLO 12 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Per la validità delle deliberazioni assembleari valgono le seguenti norme:

- a) per la nomina delle cariche sociali è richiesta la maggioranza dei voti presenti. La votazione deve avvenire a scrutinio segreto, con frazionamenti dei voti;
- b) per le deliberazioni relative alle variazioni dello Statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti presenti;
- c) per ogni altra deliberazione, è richiesta la maggioranza dei voti presenti.

ARTICOLO 13 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

E' competenza dell'Assemblea:

- a) determinare le direttive di massima per il perseguimento degli scopi sociali;
- b) determinare il numero ed eleggere i membri elettivi del Consiglio Direttivo, in numero minimo di 5 e massimo di 9;
- c) nominare i rappresentanti del Gruppo nel Consiglio generale dell'Unione Industriale di Torino;
- d) nominare, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto dell'Unione Industriale, i delegati all'Assemblea della Piccola Industria e il rappresentante del Gruppo ad integrazione del Comitato Piccola Industria;
- e) designare eventuali altri rappresentanti in Organi ed Enti;
- f) approvare la relazione annuale del Presidente;
- g) deliberare in merito alle modificazioni dello Statuto;
- h) deliberare in merito all'istituzione o all'abolizione di un eventuale fondo associativo, ai sensi del successivo articolo 20. In tal caso è di competenza dell'Assemblea la determinazione del contributo annuale;
- i) deliberare in merito a qualsiasi argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo;

- l) nominare un comitato di revisori dei conti in misura di due membri effettivi ed uno supplente nel caso in cui sia istituito il fondo di cui alla precedente lettera h);
- m) stabilire le modalità di partecipazione continuativa all'attività del Gruppo, di quelle aziende che esercitino l'attività di cui all'art. 4 del presente Statuto e che abbiano sede o unità produttive fuori dall'ambito territoriale di competenza dell'Unione Industriale di Torino, ma nei limiti territoriali della Regione Piemonte e Valle d'Aosta.

ARTICOLO 14 - COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1 - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri eletti dall'Assemblea.
- 2 - Il Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente: in caso di sua assenza dal Vicepresidente. In caso di assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere presente più anziano di età.
- 3 - Al Consiglio Direttivo partecipa, in qualità di invitato permanente e con la qualifica di Past-President, il Consigliere che abbia ricoperto nel biennio precedente la carica di Presidente del Gruppo qualora non faccia parte dei componenti dello stesso Consiglio Direttivo.
- 4 - Al Consiglio Direttivo partecipa, in qualità di invitato permanente, il Presidente, o suo delegato, delle Associazioni di Categoria del comparto Sanità con le quali l'Unione Industriale di Torino ha siglato una Convenzione.
- 5 - Nel Consiglio Direttivo possono essere eletti candidati da scegliere tra: imprenditori, legali rappresentanti, altro componente avente funzioni direttive.
In caso di dimissione o di assenza continuativa non motivata superiore a sei mesi di un Consigliere si procede a sostituzione con il primo dei non eletti.
In caso di mancanza di non eletti, il Consiglio Direttivo procede alla sostituzione mediante cooptazione, a maggioranza semplice, di rappresentanti delle aziende associate al Gruppo Sanità con le caratteristiche di cui al primo capoverso del presente comma.
Per garantire la rappresentanza in Consiglio Direttivo delle 4 categorie di cui all'art. 4, risulteranno comunque eletti i candidati con il maggior numero di preferenze di ciascuna delle suddette categorie, i restanti posti saranno poi assegnati sulla base delle preferenze in termini assoluti.
- 6 - Nel caso in cui un consigliere cessi di far parte dell'organico riferibile all'azienda associata all'Unione Industriale di Torino, la sua sostituzione avverrà mediante cooptazione a maggioranza semplice del Consiglio, su indicazione dell'azienda associata in questione.

ARTICOLO 15 - ATTRIBUZIONI

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) elegge nel suo ambito il Presidente ed i Vicepresidenti;
- b) delibera sulla gestione e sull'azione del Gruppo, secondo gli indirizzi generali approvati dall'Assemblea;
- c) delibera il parere in merito alle domande di ammissione all'Unione Industriale delle aziende di cui all'art 4;
- d) nei casi di urgenza, provvede alla nomina o alla surroga di rappresentanti del Gruppo in Organi ed Enti, da sottoporre a successiva ratifica da parte dell'Assemblea;

- e) nomina eventuali commissioni di esperti per l'esame di particolari questioni di interesse del Gruppo;
- f) in caso di esistenza del fondo, predispone i rendiconti preventivi e consuntivi sulla base della relazione dei Revisori dei Conti;
- g) predispone le eventuali modifiche Statutarie da sottoporre all'Assemblea;
- h) promuove e cura quant'altro ritenuto utile per il conseguimento dei fini del Gruppo.

ARTICOLO 16 - CONVOCAZIONE

- 1 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta ogni due mesi e ogni qualvolta lo ritenga necessario ovvero quando ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei suoi componenti.
- 2 - La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto, diramato almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, tale termine può essere ridotto fino a 3 giorni, ma in tale evenienza la convocazione, oltre che per iscritto, deve essere condivisa personalmente per via verbale.
- 3 - Per la validità del Consiglio, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio. Non sono ammesse deleghe.
- 4 - Ciascun componente eletto ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti³.
In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

ARTICOLO 17 - COMITATO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Comitato dei Revisori dei Conti è composto da due membri effettivi ed uno supplente, eletti dall'Assemblea tra i soci. Esso ha il compito di controllare, in qualsiasi momento, la situazione contabile ed amministrativa del Gruppo e di redigere la relazione sul conto preventivo e sul consuntivo annuale predisposto dal Consiglio Direttivo, nel caso in cui il Gruppo sia dotato di un fondo.

Non possono far parte del Comitato dei Revisori dei Conti i componenti del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 18 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI

- 1 - Il Presidente è il rappresentante del Gruppo, rappresenta il Gruppo nei rapporti interni ed esterni ed in giudizio. In collaborazione con i Vicepresidenti, dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; vigila e cura il funzionamento e l'amministrazione del Gruppo in ottemperanza alle presenti norme ed adempie a tutte le altre funzioni che sono a lui affidate dal presente Statuto o che gli siano delegate dai competenti organi sociali. E' coadiuvato dai Vicepresidenti che lo sostituiscono nell'ambito delle deleghe ricevute.
- 2 - Il Presidente convoca e presiede gli organi collegiali del Gruppo.
In caso di sua assenza o di impedimento temporaneo, è surrogato nelle sue funzioni dai Vicepresidenti. In caso di assenza anche di questi ultimi, dal Consigliere più anziano di età.
- 3 - Il Presidente appartiene necessariamente ad una delle 4 categorie dell'art. 4.

³ Gli invitati permanenti non hanno diritto di voto.

I Vicepresidenti (in un massimo di tre) dovranno essere rappresentativi delle altre categorie, così da consentire sia completezza di rappresentanza, sia la relativa autonomia nelle occasioni di rappresentanza esclusiva dei singoli settori da parte di ciascun Vicepresidente o dello stesso Presidente.

ARTICOLO 19 - CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono gratuite, hanno durata biennale e sono rieleggibili.

Tuttavia, per il Presidente non è ammessa una durata in carica che superi i quattro anni consecutivi e per i Vicepresidenti ed i Consiglieri gli otto anni consecutivi.

ARTICOLO 20 - CONTRIBUTI, PATRIMONIO ED AMMINISTRAZIONE

- 1 - Alle esigenze per il normale funzionamento del Gruppo provvede l'Unione Industriale di Torino, secondo le sue norme statutarie, per il tramite della Segreteria del Gruppo.
- 2 - Per lo svolgimento di iniziative specificamente interessanti il Gruppo, l'Assemblea può deliberare la costituzione di fondi particolari, con versamenti delle aziende associate in aggiunta alle quote dovute all'Unione Industriale, secondo quanto stabilito all'art. 13. Tale ulteriore contributo deve essere riscosso ed amministrato secondo le norme dello Statuto dell'Unione Industriale.
- 3 - Durante la vita del Gruppo, non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
- 4 - Il Gruppo ha l'obbligo di impiegare il patrimonio disponibile e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e attività alle stesse direttamente connesse.

ARTICOLO 21 - SCIoglimento DEL GRUPPO

- 1 - Nel caso di scioglimento del Gruppo l'Assemblea nominerà, se del caso, uno o più liquidatori.
- 2 - L'eventuale scioglimento del Gruppo non scinde, di diritto, il vincolo dei soci nei confronti dell'Unione Industriale.
- 3 - Le eventuali attività residue, non potranno essere distribuite tra i soci ma dovranno essere devolute solo ad altre associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

ARTICOLO 22 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme di legge e i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, fatto comunque salvo il rispetto delle norme non esplicitamente richiamate che lo Statuto dell'Unione Industriale di Torino stabilisce per le Associazioni ed i Gruppi merceologici aderenti e per le persone che ne ricoprono le cariche sociali.